




COMUNE DI ARDEA

Provincia di Roma



PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - P.U.A.

ai sensi delle L.R. n. 17/07 e n. 8/15 e del R.R. n. 19/16

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tav. **2**

Progettista:
Arch. TOMMASO AGNONI
Iscritto Ordine Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Latina al n. 134
Via C.Battisti 6 - Latina
CF GNN TMS 51R09 D003B

Sindaco
Maurizio Cremonini
Assessore Urbanistica e Demanio
Arch. Massimiliano Orakian
Responsabile Demanio Marittimo
Arch. Simona Spallotta

Dicembre 2023

COMUNE DI ARDEA - REGISTRO DI EMERGENZA
Protocollo Arrivo N. 1372/2023 del 28-12-2023
Allegato 1 - Class. 6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARDEA - REGISTRO DI EMERGENZA
Protocollo Partenza N. 1535/2023 del 28-12-2023
Allegato 5 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARDEA

Provincia di Roma

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI (P.U.A.)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA
ARCH. TOMMASO AGNONI

Arch. Tommaso Agnoni

Articolo 1 – Oggetto del piano e Fonti normative

Il presente Piano di Utilizzo degli Arenili, di seguito denominato P.U.A., disciplina la gestione e l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei beni e delle pertinenze su esso insistenti, con finalità turistiche e ricreative, all'interno dei confini comunali, la cui gestione è stata delegata al Comune di Ardea ai sensi della Legge Regionale 06/08/2007, n° 13 *“Organizzazione del sistema turistico laziale* come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15, il Regolamento Regionale n. 19/2016 e s. m. i. e il Piano di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo per finalità Turistiche e Ricreative approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 26.05.21 pubblicata sul BUR n. 72 del 20.07.21 Supplemento n. 1.

Il P.U.A. non ha valore di strumento urbanistico, ma costituisce atto di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime in linea con il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato dalla Regione Lazio e conformemente alle previsioni della L.R. 06/08/2007, n° 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dal Regolamento Regionale n. 19/2016.

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle:

RD 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione)

- DPR 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione)
- Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Legge 29 marzo 2001, n. 135;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;
- Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 73;
- Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1 *“Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio”*.
- Legge Regionale 06 Agosto 2007, n. 13;
- L.R. n. 7/14
- L. R. n. 8/15

Arch. Tommaso Agnoni

- Regolamento Regionale n.19/2016;
- Piano di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo per finalità Turistiche e Ricreative approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 26.05.21
- Il PUA viene inoltre redatto e dovrà essere attuato nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e del P.T.P.R. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.21 e pubblicata sul BUR n. 56 del 10.06.21 supplemento n. 2.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 2 Ambito di applicazione e delimitazione del demanio e Efficacia delle norme.

Le norme tecniche di attuazione del PUA, disciplinano le aree del demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID) redatto ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le aree del demanio marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Ardea sono quelle comprese tra il confine con il Comune di Pomezia ed il confine con il Comune di Anzio e delimitate a monte dal confine con il limite di proprietà demaniale.

Le norme contenute nel presente disciplinare si suddividono in “norme prescrittive” e indicazioni di intervento per l’Amministrazione.

Le norme sono prescrittive e non possono essere in alcun modo derogate per quanto riguarda le tipologie di utilizzo delle aree individuate nelle tavole e incluse nel demanio marittimo nonché per le modalità di realizzazione dei manufatti sulle stesse.

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alla L.R. 06 Agosto 2007 n° 13 e s.m.i. come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e il Regolamento Regionale n. 19/2016 e s.m.i..

Art. 3 Elaborati costituenti il PUA

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale.

Arch. Tommaso Agnoni

- 2) Norme tecniche di attuazione.
- 3) Disciplinare tecnico delle strutture.
- 4) Analisi di inquadramento socio-economico del territorio.
- 5) Documentazione fotografica.
- 6) Schede tecniche di rilevamento
- 7a) Planimetrie rappresentative della situazione vincolistica vigente: PTPR
- 7b) Planimetrie rappresentative della situazione vincolistica vigente: PTP
- 7c) Planimetrie rappresentative della situazione vincolistica vigente: PRG
- 7d) Planimetrie rappresentative della situazione vincolistica vigente: PAI
- 8) Planimetria rappresentativa dello stato attuale
- 9a) Planimetria rappresentativa dello stato di previsione: Ambito A
- 9b) Planimetria rappresentativa dello stato di previsione: Ambito B
- 9c) Planimetria rappresentativa dello stato di previsione: Ambito C
- 10) Tipologie Edilizie

Art. 4 Competenze gestionali del PUA

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Ardea ha quali compiti:

- il rilascio, il rinnovo, la decadenza e la revoca, nonché qualsiasi variazione delle Concessioni aree Demaniali Marittime (C.D.M.), comprese quelle immediatamente prospicienti per finalità turistico ricreative, in base al disposto dell’art. 47 della L.R. 13/2007 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e del Regolamento Regionale n. 19/2016. Rientrano tra le concessioni che possono essere rilasciate dal Comune anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d’ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall’art. 2 lett. c del predetto D.P.R. 509/1997.
- il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;
- accettazione e verifica delle comunicazioni previste dal R.R. n° 19/2016;
- il rilascio di titoli concessori per l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
- i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione (di seguito denominato Regolamento);

Arch. Tommaso Agnoni

- l’autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione;
- l’autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell’affidatario come previsto all’art. 45 bis del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice);
- la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all’uso pubblico e gratuito;
- l’adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.);
- l’invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all’anno precedente, sull’esercizio delle funzioni sub – delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;
- le altre funzioni indicate nell’art. 77 della legge regionale n°14/1999 e dalla L.R. 06/08/2007, n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e nel Regolamento Regionale n. 19/2016.
- l’emanazione dei provvedimenti indicati dall’art. 54 del Codice;
- l’adozione delle decisioni previste dall’art. 55 del Codice, previo parere dell’Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;
- l’emanazione, di concerto con l’Autorità marittima territorialmente competente, dell’Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza.
- in regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi art. 198 del D.Lg.vo 3 Aprile 2006, n° 152 e ss.mm. e ii.).

Arch. Tommaso Agnoni

- la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta compresi i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria
- Altri compiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a quelli di cui all’art 14 del R.R. n. 19/06.

Per l’assegnazione di nuove concessioni il Comune applicherà le disposizioni in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e divieto di discriminazione.

Il comune, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento Regionale n. 19/2016, provvederà a:

- svolgere procedure competitive mediante bando pubblico per la selezione dei concessionari ai fini del rilascio delle concessioni previste nel PUA;
- attuare idonee procedure rivolte a rendere pubbliche le istanze presentate dai concessionari demaniali marittimi tese ad ottenere l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, nonché le autorizzazioni al sub ingresso nella concessione di cui all’articolo 46 del Codice della navigazione, previa verifica di legge sull’idoneità tecnica, economica e morale dei soggetti ai quali viene autorizzato l’affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- attuare quanto previsto dall’articolo 49 della l.r. 13/2007 in materia di revoca delle Concessioni;
- procedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 45-*bis* e 46 del Codice della navigazione con esclusione dei casi in cui:
 - a) il concessionario non abbia provveduto al versamento integrale dei canoni concessori e dell’imposta regionale;
 - b) siano presenti abusi edilizi sul bene oggetto di autorizzazione.

Il Comune, ai sensi del comma 1 dell’articolo 53-*bis* della legge regionale 13/2007, entro il mese di febbraio di ogni anno provvederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative rilasciate, secondo lo schema predisposto dalla struttura regionale competente.

Arch. Tommaso Agnoni

Il Comune, in sede di predisposizione dei bandi pubblici per l’assegnazione delle Concessioni potrà individuare:

- a) aree riservate ad attività di tipo socio-assistenziale e/o di pubblico interesse di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione;
- b) tratti di arenile da destinare alla fruizione particolare dell’arenile da parte di soggetti disabili o portatori di handicap;
- c) tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia, all’interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica;
- d) tratti di arenile da destinare alla pratica del naturismo.

I compiti sopra elencati potranno subire variazione in ragione delle diverse disposizioni regionali.

Articolo 5 – Concessioni demaniali

Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.

Le concessioni sono classificate nelle tipologie di utilizzazione previste dalla L.R. 06/08/2007, n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dal Regolamento Regionale n. 19/2016 all’art. 3.

Sull’arenile propriamente detto nonché negli specchi acquei antistanti, conformemente al Regolamento Regionale 19/2016, sono individuate con riferimento alla specifica situazione del comune di Ardea le seguenti tipologie di utilizzazione:

1. **Gli Stabilimenti balneari di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) del R.R. n. 19/16**, consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro, cabine e/o spogliatoi, servizi igienici. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata.
2. **Le Spiagge libere con servizi di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) del R.R. n. 19/16**, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici

Arch. Tommaso Agnoni

attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). All’interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superficie non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione e comunque non superiore a mq. 100. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle in cui l’attività dei concessionari è svolta in parte su aree di proprietà privata ed in parte su aree demaniali marittime affidate in convenzione.

3. **Le spiagge libere di cui all’art. 3 c. 1 lett. c) del R.R. n. 19/16**, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione, nelle quali i Comuni possono assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio, nonché i servizi igienici anche attraverso le convenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
4. **I punti d’ormeggio di cui all’art. 3 c. 1 lett. d) del R.R. n. 19/16** consistenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione quali i campi ormeggi, sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione destinate all’ormeggio, all’alaggio, al varo ed al rimessaggio, anche con l’utilizzo di mezzi meccanici e/o relative attrezzature, di piccole imbarcazioni fino a 24 m. fuori tutto (f.t.) e di natanti da diporto.
5. **Gli esercizi di ristorazione, di cui all’art. 3 c. 1 lett. e) del R.R. n. 19/16** consistenti negli esercizi commerciali che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione la cui principale attività consiste nella somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio nel rispetto della normativa vigente in materia;

Art. 6 (Durata delle concessioni)

La durata delle Concessioni sarà stabilita dai Comuni in sede di procedura di evidenza pubblica e la stessa dovrà essere correlata all’entità degli investimenti.

Ai fini del riconoscimento dell’importo dell’investimento proposto, dovranno essere obbligatoriamente computati:

Arch. Tommaso Agnoni

- a) gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero o ripristino, di demolizione e ricostruzione;
- b) gli investimenti per gli interventi di facile rimozione che richiedono la D.I.A. per poter essere realizzati;
- c) gli investimenti per l’acquisto di beni mobili e attrezzature limitatamente ad un valore massimo del 20% del totale degli investimenti realizzati;
- d) gli investimenti relativi ad opere, servizi ed attività relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed al risparmio idrico ed energetico, al potenziamento dell’accessibilità e della fruizione degli arenili;
- e) l’accantonamento fondo rischi per le mareggiate.

Nel bando per la procedura di evidenza pubblica il Comune potrà inoltre computare, ai sensi dell’art. 15 del R.R. n. 19/2016, gli investimenti relativi a:

- partecipazione dei concessionari a programmi straordinari di ripascimento e/o difesa della costa diversi da quelli previsti dall’articolo 33 comma 3 della LR n. 53/1998
- partecipazione dei concessionari alla realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica del lungomare, ivi incluse le opere di realizzazione o manutenzione di strade, marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi;
- partecipazione dei concessionari a programmi di recupero, ripristino, conservazione e/o valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale, con particolare riferimento a parchi marini, aree protette e sistemi dunali.

La realizzazione degli investimenti di cui ai punti precedenti potrà essere prevista anche in forma associata e/o consortile da parte dei concessionari.

I criteri oggettivi di valutazione degli investimenti di cui ai punti precedenti saranno stabiliti dal Comune sulla base della normativa vigente al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

Art. 7 Norme generali relative all’uso dell’arenile.

Il presente articolo disciplina l’uso dell’arenile nonchè la realizzazione e localizzazione dei manufatti, ed è pertanto valido per tutte le tipologie di utilizzo previste negli articoli seguenti.

Arch. Tommaso Agnoni

La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso.

I titolari delle concessioni hanno l’obbligo di consentire l’accesso e il transito libero e gratuito durante tutto l’anno solare a prescindere dalla destagionalizzazione per il raggiungimento della battigia nel tratto di arenile antistante l’area in concessione.

Il fronte delle strutture previste non potrà essere superiore al 50 % del fronte mare lasciando libera la visuale del restante 50 %.

Le zone d’ombra potranno avere una superficie massima pari a quella delle strutture previste con un incremento del 50 % nel caso esse siano utilizzate per il posizionamento di pannelli fotovoltaici.

Nell’ambito dell’area demaniale marittima assentita in concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia (quali ad esempio gazebo, zone d’ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all’installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento) sono consentiti sull’area in concessione purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e facilmente rimovibili nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione da parte del concessionario al Comune.

Tale disposizione si applica anche sulle aree demaniali marittime in convenzione, limitatamente ai servizi e alle attività ivi consentite.

Nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l’inizio della successiva, potranno essere installate, previa comunicazione da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni e previa autorizzazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, e purché non impediscano la libera fruizione dell’arenile, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull’area demaniale marittima, poste a secco e ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.

Il livellamento senza apporto di materiale del piano dell’arenile assentito in concessione e/o convenzione è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al Comune, solo qualora riconducibile ad un’operazione superficiale per

Arch. Tommaso Agnoni

il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall’utenza giornaliera.

L’uso di mezzi meccanici è consentito esclusivamente per la pulizia della spiaggia e potrà essere effettuato solo previa comunicazione da parte del concessionario al comune in cui siano indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

La pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;

Le recinzioni normali alla battigia debbono essere di altezza non superiore a m. 1,00 e non potranno essere in materiale metallico, non potranno limitare la visuale dovranno essere interrotte prima dei 5,00 m dalla battigia;

Le recinzioni verso terra dovranno essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentano la libera visuale verso il mare;

Le nuove strutture dovranno essere realizzate esclusivamente con materiali naturali, riciclabili o ecocompatibili e di facile rimozione intendo per facile rimozione ogni manufatto che risponda alle caratteristiche di possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione e di facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente

Le strutture di facile rimozione dovranno normalmente essere allocate nei 20 giorni che precedono l’apertura della stagione balneare e smontate tassativamente non oltre 20 giorni dalla chiusura della stessa.

Le strutture di facile rimozione presenti sull’area demaniale marittima assentita in concessione potranno essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull’area per tutto il periodo di durata della stessa solo se possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Tutti i concessionari dovranno disciplinare l’accesso all’arenile degli utenti con animali da compagnia prevedendo gli orari e gli spazi per la fruizione in modo tale da garantire il rispetto delle normali attività ricreative e balneari nonché la necessaria pulizia e sanificazione.

I concessionari, anche avvalendosi del supporto di guide ambientali, volontari delle associazioni ambientaliste del territorio e degli agenti di polizia locale, assicureranno l’esposizione delle aree di loro competenza di apposita cartellonistica dedicata alla tutela e vigilanza ambientale nonché alle iniziative ed agli appuntamenti previsti.

I sentieri di attraversamento della duna o dell’arenile dovranno essere realizzati in legno

Arch. Tommaso Agnoni

o altri materiali naturali, rispettare l’andamento naturale del terreno e conservare la vegetazione esistente.

Al fine di salvaguardare le preesistenze naturalistiche (duna e vegetazione marittima) tutte le strutture turistico balneari previste dovranno essere installate prima del piede della duna.

In generale dovrà sempre essere garantita la conservazione della duna e della vegetazione tipica della macchia mediterranea.

Art. 8 Norme relative alle aree in concessione della tipologia Stabilimenti Balneari

Il presente articolo disciplina l’uso delle aree in concessione, sia di nuova costituzione che già assentite, della tipologia Stabilimenti Balneari di cui all’art. 52 comma 1 TIPOLOGIA A) della L.R. n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

- a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
- b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l’impedimento della libera visuale del mare ed almeno una cabina idonea ad accogliere le persone con disabilità;
- c) superficie coperta massima omnicomprensiva pari al 10% dell’area assentita in concessione e comunque non superiore a 250 mq che dovrà essere visitabile come previsto all’art. 3 punto 3.1 del DM 236/89; le strutture esistenti di maggiore estensione autorizzate dal punto di vista urbanistico e paesaggistico potranno essere mantenute nella loro consistenza;
- d) punto di ristoro/bar di superficie coperta minima di 50 mq;
- e) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi in numero di almeno uno ogni 100 utenti, nonchè un locale igienico per persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale attrezzato con doccia con seggiolino ribaltabile,
- f) servizi igienici, docce e spogliatoio riservati al personale addetto alla gestione dello stabilimento distinti da quelli destinati al pubblico;

Arch. Tommaso Agnoni

- g) docce in numero di almeno uno ogni 150 utenti;
- h) un percorso ogni 50 metri fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili una carrozzina di tipo J.O.B. per agevolare la fruizione;
- i) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
- l) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- m) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, realizzate in materiali naturali o ecocompatibili con esclusione del metallo e consentano la libera visuale verso il mare che siano interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
- n) servizio di accoglienza;
- o) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
- p) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia e prevedendo l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o compostabili, l’installazione di dispositivi per l’erogazione automatica di acqua potabile e il sistema del “vuoto a rendere”;
- q) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- r) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
- s) aree e servizi internet e wi-fi;
- t) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all’interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

Gli stabilimenti balneari possono svolgere le seguenti attività e servizi:

- a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) pontili galleggianti, boe, gavitelli e/o specchi acquei, comunque denominati;

Arch. Tommaso Agnoni

- c) rimessaggio e noleggio di imbarcazioni, natanti in genere e attrezzature da mare regolarmente assentite in concessione;
- d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago.
- e) servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;
- f) spazi destinati ad aree verdi;
- g) servizi di animazione ed intrattenimento;
- h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;
- i) baby parking, baby-sitting e nursery;
- l) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

La realizzazione delle strutture per la fornitura dei servizi di cui sopra dovrà essere con elementi di facile rimozione, con materiale ecocompatibile, posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare e realizzati previa autorizzazione urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Gli Stabilimenti Balneari ubicati nei tratti di arenile in cui, sulla base delle rilevazioni, sarà annualmente istituito il divieto di balneazione potranno svolgere l’attività elioterapica oltre a tutte le altre attività previste ai punti da a) a l) precedenti.

Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dell’art. 4 del Regolamento Regionale n° 19/2106;

Art. 9 Norme relative alle aree destinate a spiagge libere con servizi.

Il presente articolo disciplina l’utilizzo delle aree destinate alla libera fruizione, ovvero destinate a spiaggia libera con servizi di cui all’art. 52 comma 1 TIPOLOGIA B) della L.R. n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

Tali tratti di arenile saranno gestiti dal comune attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 19/2016, per un periodo di tempo equivalente alla concessione principale al fine di assicurare il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici.

Il tratto di spiaggia in convenzione è costituito dal fronte mare esteso nella misura indicata negli elaborati 9.A, 9.B e 9.C del PUA.

Arch. Tommaso Agnoni

Alcune Spiagge Libere con Servizi, sulla base delle specificità del tratto di arenile e delle valutazioni dell’Amministrazione, sono previste per attività definite (bau beach, spiagge per attività ludico sportive, spiagge per le attività sociali, spiagge per la pratica del naturismo) indicate negli elaborati 9.A, 9.B e 9.C del PUA.

Le concessioni specifiche per l'accoglienza degli animali da compagnia dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della ASL competente.

Le Concessioni specifiche per le attività ludico sportive saranno riservate preferibilmente alle associazioni aderenti alle federazioni del settore.

Le concessioni a carattere sociale saranno riservate ad enti o associazioni che svolgono attività non profit.

La concessione destinata alla pratica del naturismo sarà riservata ad associazioni riconosciute per tale attività dietro presentazione di un piano di gestione che regoli le stesse nel rispetto della privacy, della sicurezza e del decoro e che tenga conto delle presenze nelle proprietà e nelle concessioni circostanti

Le spiagge libere con servizi dovranno fornire le seguenti attrezzature e servizi:

- a) noleggio di attrezzature da spiaggia;
- b) punto di ristoro della dimensione massima di mq. 100;
- c) servizi igienici, separati per uomini e donne e provvisti di fasciatoi, di cui uno per persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale attrezzato con doccia con seggiolino ribaltabile, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente localizzati all'interno o all'esterno del punto di ristoro e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;
- d) docce in numero di almeno 10;
- e) almeno due percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
- g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, realizzate in materiali naturali o ecocompatibili con esclusione del metallo e consentano la libera visuale verso il mare che siano interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

Arch. Tommaso Agnoni

- i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
- j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
- k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia e prevedendo l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o compostabili, l'installazione di dispositivi per l'erogazione automatica di acqua potabile e il sistema del “vuoto a rendere”;
- l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- m) aree e servizi internet e wi-fi;
- n) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all’interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

Nelle spiagge libere con servizi si potranno svolgere inoltre le seguenti attività e servizi mediante strutture della superficie massima di mq. 40 come previsto all'art. 5 comma 3 punto 2:

- a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici ed articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro;
- b) zone d’ombra, arredi ad uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’area in concessione nella misura massima di cui all'art. 7 delle presenti norme;
- c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro;
- d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
- e) spazi destinati ad aree verdi;
- f) servizi di animazione ed intrattenimento;
- g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

Ai fini della misurazione del rapporto tra l’arenile in concessione e l’arenile in convenzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del R.R. n. 19/2016, si farà riferimento alla

Arch. Tommaso Agnoni

superficie complessiva dell’arenile effettivamente calcolata al momento della stipula della convenzione.

Non rientrano tra le aree da assoggettare a titolo concessorio, la cui superficie non può superare il 10% dell’arenile oggetto di convenzione, fatta salva la possibilità per i comuni di stabilire una percentuale inferiore, i percorsi per la fruizione delle spiagge da parte delle persone diversamente abili e i teli frangivento.

È vietato il frazionamento dell’area in concessione, ad eccezione delle aree destinate a:

- a) stalli e cataste mobili di attrezzature balneari;
- b) ricovero di attrezzature balneari, per il salvataggio e per la pulizia delle spiagge;
- c) spazi destinati ad aree verdi;
- d) torrette di avvistamento;
- e) spazi destinati al gioco, allo sport e allo svago.

I servizi, le strutture e gli impianti dovranno essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare e realizzati previa autorizzazione urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione di tale disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione.

Le Spiagge Libere con Servizi ubicate nei tratti di arenile in cui, sulla base delle rilevazioni, sarà annualmente istituito il divieto di balneazione potranno svolgere l’attività elioterapica oltre a tutte le altre attività previste ai punti da a) a h) precedenti.

In aggiunta alle presenti Norme viene indicata la tipologia realizzativa della struttura per la Spiaggia Libera con Servizi a carattere indicativo e non prescrittivo nella tavola n. 10 del PUA.

Art. 10 Norme relative alle Spiagge Libere

Il presente articolo disciplina l’utilizzo delle aree destinate alle Spiagge Libere di cui all’art. 52 comma 1 TIPOLOGIA C) della L.R. n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

Arch. Tommaso Agnoni

Tali tratti di arenile saranno gestiti dal comune attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del R.R. n. 19/2016 al fine di assicurare il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e altri servizi ritenuti necessari.

A tal fine in sede di convenzione il comune potrà consentire l’installazione, per il periodo della stagione balneare, di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione previa autorizzazione urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Sulle spiagge libere è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione di tale disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione.

Nelle Spiagge Libere ubicate nei tratti di arenile in cui, sulla base delle rilevazioni, sarà annualmente istituito il divieto di balneazione si potrà svolgere l’attività elioterapica.

Art. 11 Norme relative ai Punti d’ormeggio

Il presente articolo disciplina l’utilizzo delle aree destinate ai Punti di Ormeggio di cui all’art. 52 comma 1 TIPOLOGIA D) della L.R. n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

I punti di ormeggio dovranno possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

- a) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori;
- b) appositi dispositivi per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per il salvataggio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sui pontili dei punti di ormeggio e eventualmente sull’area a terra qualora anch’essa assentita in concessione, potranno essere previsti i seguenti servizi all’utenza:

- assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- fornitura di acqua ed energia elettrica;
- servizio di guardiania degli ormeggi, diurna e notturna, con annessi servizi necessari;
- servizi igienici per gli utenti appositamente attrezzati anche per le persone diversamente abili;

Arch. Tommaso Agnoni

- piccoli servizi di ristoro.

Per la realizzazione dei servizi di cui ai punti precedenti potrà essere installata una struttura coperta della superficie massima di 25 metri quadrati, realizzata in materiali ecocompatibili e di facile rimozione nell’area a terra preventivamente assentita in concessione e previa autorizzazione urbanistica, paesaggistica e ambientale.

I punti di ormeggio potranno essere dotati di pontili comunque denominati, mediante impianto di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegati alla terra ferma mediante idonee strutture.

Il corpo morto dovrà essere posizionato ad una distanza che garantisca la totale sicurezza delle imbarcazioni anche in presenza di vento laterale sostenuto e comunque sempre all’interno dello specchio acqueo in concessione.

I campi di ormeggio sono aree adibiti alla sosta di unità da diporto attrezzati con gavitelli ancorati al fondale, in conformità alle direttive dell’Autorità competenti in materia di tutela degli ecosistemi marini, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.

I concessionari delle aree in cui il P.U.A. prevede la localizzazione di scivoli per la messa a mare delle imbarcazioni sono tenuti alla realizzazione degli stessi ed a permetterne la libera fruizione ai pescatori ed ai diportisti.

All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non è consentito l’ancoraggio.

Al medesimo gavitello è consentito l’ormeggio di una sola unità.

I concessionari sono tenuti a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- a) la pulizia dello specchio acqueo;
- b) la pulizia giornaliera delle aree e dei pontili, nonché raccolta dei rifiuti sia solidi che liquidi inquinanti;
- c) il servizio antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell’ Autorità Marittima;
- d) i servizi di fornitura idrica e di smaltimento e la loro manutenzione;
- f) il servizio di sorveglianza nell’ambito della concessione demaniale.

Dovrà essere mantenuta a disposizione delle unità in transito la capacità dei pontili in concessione non inferiore a un decimo.

Arch. Tommaso Agnoni

La sosta delle unità negli ormeggi in transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore.

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore.

Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

E' vietato il getto in mare di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, di detriti o altro sia sulle banchine e sui pontili.

Per i rifiuti solidi che per i liquidi inquinanti, in special modo oli esausti, dovranno essere utilizzati i contenitori appositamente predisposti dal concessionario secondo le modalità della raccolta differenziata.

E' vietato l'uso di detersivi per il lavaggio in acqua delle unità ormeggiate e di altri oggetti sui pontili.

E' fatto divieto di svolgere, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni, attività di ordine commerciale e professionale.

L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate;
- b) al personale dipendente dal concessionario, che deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli apprestamenti predisposti dal concessionario a norma di legge e conformemente al progetto approvato dal competente comando dei VV.FF.

E' vietata la sistemazione in loco di attrezzature da spiaggia.

Lo specchio acqueo antistante le suddette zone, delimitato da boe, sarà interdetto alla balneazione per motivi di sicurezza.

Per ogni altra prescrizione non contenuta nelle seguenti norme si fa riferimento al disposto dal Regolamento Regionale n° 19/2016.

Art. 12 Norme relative agli esercizi di ristorazione

Il presente articolo disciplina l'utilizzo delle aree destinate agli Esercizi di Ristorazione di cui all'art. 52 comma 1 TIPOLOGIA E) della L.R. n. 13 come modificata dalle L.R. n. 7/14 e n. 8/15 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

Gli esercizi di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

Arch. Tommaso Agnoni

- a) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno della struttura preposta e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;
- b) dispositivi per il risparmio idrico e energetico;
- c) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia e prevedendo l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o compostabili;
- d) aree servizi internet e wi-fi;
- e) spazio web dedicato sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono avere nell’area in concessione:

- a) zone d’ombra, teli frangivento e arredi ad uso comune collegati alla struttura preposta all’attività di ristorazione collegati e nell’ambito dell’area in concessione nella misura massima di cui all’art. 7 delle presenti norme;
- b) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti;
- c) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono svolgere altresì i seguenti servizi:

- a) noleggio di attrezzature da spiaggia, nel rispetto del divieto di cui all’articolo 5 comma 8 del R.R.;
- b) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia, a condizione che le stesse siano svolte all’interno delle medesime strutture nelle quali viene svolta l’attività di ristorazione.

Le caratteristiche strutturali e dimensionali delle strutture nelle quali viene svolta l’attività di ristorazione sono stabilite nelle norme urbanistiche comunali.

Art. 15 Varchi di accesso al mare

In attuazione dell’art. 15 del Regolamento Regionale 19/2016, i concessionari di aree di demanio marittimo sono tenuti a garantire, anche nel periodo di chiusura della struttura

Arch. Tommaso Agnoni

balneare, il libero accesso al mare attraverso corridoi opportuna-mente segnalati sia sul lato terra sia sul lato mare, nonché l’accesso agli arenili per le operazioni di soccorso a mare e vigilanza della costa.

La pulizia, la vigilanza e l’accessibilità dei varchi pubblici esistenti sono a carico dei concessionari confinanti anche nel periodo non balneare.

Il rilascio di nuove concessioni o ampliamenti in aree di difficile accesso nell’ambito omogeneo è subordinato all’apertura di passaggi d’uso pubblico regolati anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni con i proprietari delle aree adiacenti il demanio marittimo. I passaggi d’uso pubblico devono essere idonei alla fruizione da parte di persone disabili anche mediante l’installazione di mezzi meccanici o pedane mobili.

Al fine di garantire l’accessibilità nel litorale il PUA prevede in alcuni tratti la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile percorribile da mezzi di soccorso.

I tracciati indicato nella tavola 9 Planimetrie dello stato di progetto ha valore indicativo e sarà precisato in sede di redazione del progetto definitivo.

Art. 16 Criteri per la Destagionalizzazione

Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, come previsto dall’articolo 52bis comma 1 della L.R. n. 13/2007, il PUA disciplina lo svolgimento durante tutto l’anno, delle attività e servizi compatibili con l’uso balneare come elencati nel Regolamento Regionale n. 19/2016 in relazione alle diverse tipologie di utilizzazione.

Possono essere esercitate esclusivamente se compatibili con quanto stabilito in ciascuna concessione e preventivamente autorizzate annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Possono svolgersi soltanto all’interno di strutture già esistenti, con esclusione di quelle classificate come accessori (depositi, magazzini, rimessaggi spogliatoi, ecc.), oppure all’aperto.

Per lo svolgimento di attività all’aperto, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l’inizio della successiva, potranno essere installate protezioni precarie e temporanee quali pannelli e barriere frangivento.

Tali strutture devono essere inderogabilmente smontate entro la data di inizio della stagione balneare dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio comunale competente.

Arch. Tommaso Agnoni

Art. 17 Convenzioni

Il comune, per la gestione dei servizi, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 19/2016 e sue mm.ii. potrà stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso e secondo il modello di cui all'allegato A dello stesso R.R., con i titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi e degli esercizi di ristorazione, i quali assicurano:

- 1) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- 2) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati dell’arenile in convenzione, escluso quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
- 3) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
- 4) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;
- 5) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

I comuni possono inoltre stipulare, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 19/2016 e sue mm.ii. e secondo il modello Allegato B dello stesso R.R., con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere scelti, previo avviso pubblico, che assicureranno:

- 1) servizi di assistenza e di salvataggio;
- 2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- 3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
- 4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Arch. Tommaso Agnoni

Art. 18 Attuazione del P.U.A.

L’Amministrazione Comunale di Ardea provvede, dopo l’adozione della Proposta Preliminare, la pubblicazione, l’esame delle osservazioni e sentito il parere delle Associazioni locali, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, all’adozione definitiva del P.U.A.

Successivamente, dopo che il PUA sarà stato sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, procederà a convocare la Conferenza di Servizi finalizzata all’adozione del PUA.

Sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi il P.U.A. sarà approvato definitivamente dall’Amministrazione e trasmesso alla Direzione Regionale competente in materia Turistica che provvede alla pubblicazione nel B.U.R.L.

Il P.U.A. entra in vigore alla pubblicazione sul BURL.

Tutte le nuove concessioni da porre a bando saranno assegnate attraverso pubblica gara con le modalità dell’art. 37 del Codice della Navigazione o secondo la legislazione vigente al momento del bando.

Nel Bando di Gara saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione, nonché le forme ed entità delle garanzie da prestare per il corretto adempimento di quanto previsto dalle presenti norme.

Prima della predisposizione del bando di gara per il rilascio delle nuove concessioni, sarà cura del Settore Demanio del Comune di Ardea la verifica dell’esatta consistenza delle aree per nuove concessioni previste, attraverso il rilievo della situazione attuale degli arenili.